

N. 3235-2208-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLANI, CRISTOFORI, MICHELI PIETRO, STELLA,  
PREARO, TESINI, ANDREONI, CUMINETTI, BALASSO,  
BALDI, MORINI, SCHIAVON, TRAVERSA, URSO SALVA-  
TORE, PISONI, MIROGLIO, LINDNER, AMADEO, BOTTARI,  
CASTELLUCCI**

*Presentata il 25 settembre 1974*

---

Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli  
nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del  
prezzo del latte alla produzione

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, MACALUSO EMANUELE, ESPOSTO, GIANNINI,  
PEGORARO, DI MARINO, MARRAS, BONIFAZI, MARTELLI,  
SCUTARI, RIGA GRAZIA, MIRATE, VALORI**

*Presentata il 29 maggio 1973*

---

Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione

---

**NOTA:** Testo unificato approvato dalla XI Commissione permanente Agricoltura.

Il relatore Bortolani è stato autorizzato a riferire oralmente nella seduta del 29 gennaio 1975.

## TESTO

DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(Agricoltura e foreste)

### **Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.**

#### ART. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.

#### ART. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le Regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici.

Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci produttori agricoli singoli o associati e loro cooperative;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;

3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attività.

Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreché i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge.

Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

### ART. 3.

Per la contrattazione prevista dalla presente legge è costituito in ogni Regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, primo e terzo comma. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Il comitato economico è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono a designare ciascuna un proprio rappresentante.

La Regione promuove, nel più breve tempo possibile, l'insediamento del comitato, di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni.

La Regione provvede, altresì, entro trenta giorni dalla scadenza, agli adempimenti necessari al rinnovo di detto comitato.

## ART. 4.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

## ART. 5.

L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato dalle Regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni.

Il provvedimento della Regione che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più Regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna Regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.

## ART. 6.

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

- 1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
- 2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;
- 3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;
- 4) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;
- 5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

## ART. 7.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annual-

mente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti.

Alle associazioni di cui alla presente legge le Regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

#### ART. 8.

Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sarà determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore, secondo i seguenti criteri:

- a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi del successivo articolo 9;
- b) maggiorazione percentuale riferita alle qualità del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 10.

#### ART. 9.

Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente articolo 8 è determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

A tal proposito è stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro.

#### ART. 10.

La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 è riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

- a) del contenuto in grasso e proteine;
- b) del valore batteriologico;
- c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;
- d) della refrigerazione del latte alla stalla.

Le Regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'articolo 13, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:

1) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle Regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;

2) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate.

ART. 11.

Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la Regione promuove su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10.

Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato sul bollettino ufficiale della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti.

ART. 12.

Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 11 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta:

1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;

2) 5 rappresentanti dei produttori del latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

3) 2 rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

4) 4 rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente numero 2);

5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più Regioni è competente la Commissione della Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita dalla questione.

La decisione della Commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione ha sede presso la Camera di Commercio del capoluogo di Regione, dove viene convocata dal Presidente della Commissione stessa.

#### ART. 13.

Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui all'articolo 8, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti di tutte le organizzazioni professionali dei produttori agricoli, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 12.

#### ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 3235

#### ART. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del latte alla produzione, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e in armonia con la programmazione nazionale e regionale.

#### ART. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge le regioni promuoveranno, con proprie leggi che stabiliranno le opportune norme di organizzazione, la costituzione di associazioni di produttori zootecnici su base provinciale o comprensoriale.

Per ogni provincia o comprensorio è costituita ed opera ai fini della presente legge un'unica associazione.

Le associazioni di produttori hanno personalità giuridica e devono avere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci i produttori agricoli, singoli od associati, e loro cooperative di conduzione per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona, in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza della minoranza;

3) avere quale scopo l'organizzazione del settore zootecnico. La loro attività deve essere disciplinata da norme statutarie le quali abbiano in particolare riguardo:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita, vincolanti per i produttori associati (e per tutti i produttori della provincia quando sia stato deciso con *referendum*) e comprendenti l'obbligo per gli stessi di provvedere alla vendita del latte e degli altri prodotti zootecnici per il tramite dell'associazione, quando questo



sia deliberato in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la difesa del prezzo di prodotti zootecnici da perseguire, in rappresentanza degli interessi dei produttori associati, con iniziative dirette all'assistenza tecnico-economica nella fase della produzione e della commercializzazione;

c) la propaganda, la promozione di studi e di ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché di iniziative dirette ad incrementare la produzione e ad agevolare la vendita e lo scambio;

4) realizzare una consistenza organizzativa ed economica — avendo riguardo al numero degli associati, al volume della produzione, all'attitudine a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona — tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui svolgono la loro attività.

Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui si siano costituite le corrispondenti associazioni.

#### ART. 3.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo grado a più ampia base territoriale per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente e per il necessario coordinamento.

#### ART. 4.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata o comunque produttori agricoli, ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

#### ART. 5.

L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte delle associazioni stesse con deliberazione della giunta regionale. Trascorso tale termine l'accertamento si ha per avvenuto.

ART. 6.

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

1) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;

2) di corrispondere i contributi dovuti all'Associazione;

3) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;

4) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti e attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

ART. 7.

Le regolamentazioni deliberate dalle associazioni e vincolanti per gli associati, attinenti alla determinazione del prezzo, alla difesa contro le malattie degli allevamenti, nonché alla difesa della genuinità e tipicità del prodotto, sono estese anche ai produttori non aderenti alle associazioni.

La parte acquirente deve rispettare il prezzo convenuto anche nei rapporti con i produttori eventualmente non aderenti alle associazioni.

ART. 8.

L'assessore provinciale competente per territorio due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria promuove l'incontro dei rappresentanti delle associazioni dei produttori e degli industriali del settore, allo scopo di favorire la contrattazione, qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto.

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura dell'associazione sul foglio degli annunci legali della provincia ed è vincolante anche nei confronti dei non associati.

ART. 9.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annual-

mente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore regionale competente.

#### ART. 10.

Alle associazioni di cui agli articoli 1 e 3 le regioni possono concedere in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, un contributo per le spese di direzione e di personale occorrenti per il loro funzionamento.

#### ART. 11.

Fino a quando non saranno costituite e non opereranno le associazioni previste dalla presente legge, il prezzo del latte alla produzione sarà determinato, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 23 e 24 del regolamento 804/68, tenuto conto della particolare situazione del settore, secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un prezzo minimo garantito, determinato ai sensi del successivo articolo 12;

b) maggiorazione proporzionale riferita alle qualità organolettiche del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 13;

c) integrazione riferita agli indici di variazione in aumento dei prezzi dei prodotti derivati dal latte determinata ai sensi del successivo articolo 14.

#### ART. 12.

Il prezzo minimo garantito di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della presente legge, è determinato provincialmente o per comprensorio per ciascuna annata agraria attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate.

Ai fini di cui al precedente comma, gli assessori provinciali dell'agricoltura convocano, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria, i rappresentanti di tutte le organizzazioni professionali dei produttori agricoli delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

In caso di mancato accordo tra le parti entro 45 giorni dalla scadenza dell'annata agraria, il prezzo minimo garantito del latte alla

produzione è determinato dalla commissione competente esistente presso la camera di commercio, presso le quali dovrà essere assicurata la rappresentanza dei produttori agricoli del settore.

ART. 13.

La maggiorazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 11 è costituita da aumenti percentuali del prezzo minimo del latte alla produzione riferiti:

- a*) al contenuto in grasso e in proteine;
- b*) al valore batteriologico;
- c*) alle condizioni sanitarie del bestiame e dei locali di stabulazione.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle associazioni e sino alla loro costituzione delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, determinano con loro leggi:

1) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma che possono essere variate annualmente con provvedimenti della regione stessa;

2) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame di cui al primo comma del presente articolo, in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate e in particolare ai produttori di latte.

ART. 14.

L'integrazione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 11 della presente legge è determinata provincialmente attraverso la contrattazione collettiva delle associazioni e sino alla loro costituzione delle organizzazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 12 e può essere differenziata da zona a zona nell'ambito della stessa provincia.

L'integrazione è costituita da una maggiorazione del prezzo del latte alla produzione determinato ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge, riferita agli indici di variazione in aumento dei prodotti derivati dal latte nell'annata precedente, rilevati secondo i criteri che saranno determinati dalla regione, sentito il parere delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della presente legge.

Ai fini di cui ai precedenti commi salvo contrattazioni già effettuate tra le parti, i presi-

denti delle camere di commercio convocano presso le rispettive sedi i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della presente legge entro i trenta giorni successivi al termine di ogni annata agraria.

**ART. 15.**

Con decreti del presidente della regione, da emanarsi entro venti giorni dalla stipula degli accordi tra le parti interessate secondo le modalità previste dall'articolo 12 della presente legge, il prezzo del latte è reso vincolante per tutte le parti interessate, con esclusione delle cooperative di trasformazione del latte e fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti o che possano comunque determinarsi.

**N. 2208**

**ART. 1.**

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle imprese zootecniche diretto-coltivatrici, singole e associate, il prezzo del latte alla produzione, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge.

**ART. 2.**

Il prezzo del latte alla produzione è costituito:

- a) da un prezzo minimo garantito, determinato ai sensi del successivo articolo 3;
- b) da un premio di qualità, determinato ai sensi del successivo articolo 4;
- c) da una integrazione riferita agli indici di variazione in aumento dei prezzi dei prodotti derivati dal latte, determinata ai sensi del successivo articolo 5.

**ART. 3.**

Il prezzo minimo garantito di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 è determinato regionalmente per ciascuna annata agraria attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate.

Ai fini di cui al precedente comma, gli assessori regionali all'agricoltura convocano, almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annata agraria, i rappresentanti regionali di tutte le organizzazioni professionali e associative dei produttori di latte, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

In caso di mancato accordo tra le parti entro quarantacinque giorni dalla scadenza dell'annata agraria, il prezzo minimo garantito del latte alla produzione è determinato da una commissione arbitrale così composta:

- a) dall'assessore regionale all'agricoltura, che la convoca e la presiede;
- b) da 5 rappresentanti dei produttori di latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite le rispettive istanze regionali;

c) da 4 rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati secondo i criteri di cui alla precedente lettera *b*);

d) da un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione regionale o nazionale;

e) da due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui alla lettera *b*) e uno da quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo.

La commissione arbitrale di cui al precedente comma è nominata con decreto del presidente della Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria, dura in carica un anno e deve assumere le proprie determinazioni almeno entro dieci giorni dalla scadenza dell'annata agraria stessa.

#### ART. 4.

Il premio di qualità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della presente legge è costituito da maggiorazioni percentuali del prezzo minimo garantito del latte alla produzione riferite:

- a) al contenuto in grasso e in proteine;
- b) al valore batteriologico;
- c) alle condizioni sanitarie del bestiame.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, sentito il parere delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, determinano con loro leggi:

1) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma, che possono essere variate annualmente con provvedimenti della Regione stessa;

2) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame di cui al primo comma del presente articolo, in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate e in particolare ai produttori di latte.

#### ART. 5.

L'integrazione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 della presente legge è determinata provincialmente attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e può essere differenziata da zona a zona nell'ambito della stessa provincia.

L'integrazione è costituita da una maggiorazione del prezzo del latte alla produzione

determinato ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge, riferita agli indici di variazione in aumento dei prodotti derivati dal latte nell'annata precedente, rilevati secondo i criteri che saranno determinati dalla Regione, sentito il parere delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Ai fini di cui ai precedenti commi, i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura convocano i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge entro i trenta giorni successivi al termine di ogni annata agraria.

In caso di mancato accordo tra le parti entro i sessanta giorni successivi al termine dell'annata agraria, l'integrazione è determinata dalla commissione arbitrale di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge entro i successivi trenta giorni.

**ART. 6.**

Con decreti del presidente della Regione, da emanarsi entro venti giorni dalla stipula degli accordi tra le parti interessate o dalle determinazioni della commissione arbitrale di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, il prezzo del latte è reso vincolante per tutte le parti interessate, con esclusione delle cooperative di trasformazione del latte e fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti o che possano comunque determinarsi.